



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO

In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. ssa
Giovanna Palmieri all'udienza del 26 novembre 2021 all'esito della
disposta trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 comma 4 D.L. n. 34/20
conv. in L. n.° 77/20 e successive proroghe ha pronunciato la seguente
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ai sensi dell'art. 429 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
26853 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente

TRA

----- tutti
elettivamente domiciliati in Roma v. l. c. presso lo studio degli Avv. ti
che li rappresentano e difendono per procura in calce
al ricorso

RICORRENTI

E

----- S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, elettivamente domiciliata in -----, via -----, presso lo studio dell'avv.
e dell'avv. l. ----- che la rappresentano e difendono in

virtù di procura generale alle liti per atti del dott. [redacted] Notaio in [redacted], n. rep. [redacted], del [redacted];

RESISTENTE

Oggetto ; accertamento appalto illecito di manodopera e accertamento prosecuzione rapporto di lavoro con [redacted] spa

Con ricorso depositato in data 5 ottobre 2020 e ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe hanno dedotto di aver prestato attività lavorativa senza soluzione di continuità dalle date indicate in ricorso fino all'attualità presso gli uffici della [redacted] di via degli [redacted] con compiti di manutentori del suddetto immobile ; di essere stati fra l'altro addetti a compiti di gestione impianti elettrici, idraulici e condizionamento, spostamenti postazioni lavorative, supervisione dei lavori effettuati da professionisti esterni o ditte esterne, configurazione telefoni e custodia chiavi degli uffici dell'immobile sopra indicato ; di essere stati assunti da società succedutesi nel tempo, come riportato negli estratti conto previdenziali (doc. da 4 a 17 del fascicolo di parte ricorrente), società rimaste tuttavia estranee alla concreta direzione e organizzazione della prestazione lavorativa da loro stessi offerta, atteso che i poteri direttivi ed organizzativi delle prestazioni lavorative sopra indicate erano rimasti in via di fatto in capo ai dipendenti di [redacted] succedutisi nel tempo, addetti all'ufficio tecnico [redacted] (Signori ([redacted]), [redacted]), [redacted] ([redacted]), [redacted]), [redacted] degli addetti alla Sala Controllo [redacted] sino al 2015 ([redacted]), [redacted]), [redacted] ([redacted]) ed agli addetti al reparto Sicurezza [redacted] ([redacted] e [redacted]). Erano stati infatti detti dipendenti che nel corso degli anni avevano indicato quotidianamente ai ricorrenti stessi i compiti da svolgere, avevano comunicato loro le istruzioni da osservare e le procedure da seguire sia a voce, tramite telefono, che dal 2008, tramite un modello cartaceo predisposto dalla stessa [redacted] (c.d. "ticket") detto anche ordine di lavoro ove era indicato ai ricorrenti sia il

dipendente presso cui effettuare la prestazione lavorativa che la priorità da dare all'intervento richiesto e che detti prestampati dovevano poi essere restituiti all'esito della prestazione di volta in volta eseguita dai ricorrenti al c.d. Referente locale cioè non a dipendente delle società di cui risultavano dipendenti bensì a dipendenti di (doc. 19).

Hanno altresì dedotto i ricorrenti che in capo alle società appaltatrici dei servizi conclusi con , ed in particolare in capo al c.d. capo operaio erano rimasti soltanto compiti di gestione amministrativa dei rapporti di lavoro, quali autorizzazione all'assenze dal luogo di lavoro per ferie, permessi e così via senza tuttavia che a detti poteri formali corrispondesse una effettiva gestione dei loro rapporti di lavoro perciò potendosi ravvisare, come più volte espresso dalla Suprema Corte, ipotesi di prolungata intermediazione illecita di manodopera da parte delle società che avevano assunto nel tempo i ricorrenti, che si erano limitate cioè ad inviare i ricorrenti presso Spa. ,

In relazione all'orario di lavoro osservato, hanno dedotto di aver sempre lavorato con orario full time con turni di lavoro che andavano dalle 8 alle 17 ovvero dalle 6 alle 14 ovvero dalle 14 alle 22 ovvero dalle 22 alle 6, come dimostrato dalle buste paga in atti (doc. da 4 a 17) ed inoltre che al fine di eseguire i compiti assegnati, li aveva dotati di una postazione lavorativa con scrivania, Pc e telefono. Hanno altresì aggiunto che le società da cui risultavano assunti erano prive di effettiva organizzazione di impresa, non avevano assunto alcun rischio di impresa nella gestione degli appalti endoaziendali conclusi, come evincibile anche dalla circostanza secondo cui il corrispettivo corrisposto da alle società che si erano succedute negli appalti via via conclusi (pag. 18 ricorso) era stato determinato unicamente sulla base del costo orario del lavoro degli addetti all'appalto e non in funzione del servizio complessivamente offerto.

Hanno inoltre esposto i ricorrenti che, in fattispecie analoghe, sia il Tribunale di Roma, che la Corte di Appello di Roma che la Corte di Cassazione (Cass. 29889/19) aveva ritenuto che la mancata produzione in giudizio dei contratti di appalto conclusi da spa con le società appaltatrici a seguito della proposizione di ricorsi aventi analoga prospettazione in fatto e diritto di quella proposta dagli odierni ricorrenti, ovvero, la

mancata articolazione di idonea prova orale sul contenuto dei contratti di appalto conclusi tra [redacted] e le società formali datori di lavoro di addetti a prestazioni lavorative pressoché analoghe a quelle svolte dai ricorrenti (prova cioè che evidenziasse le circostanze di fatto da cui desumere sia l'effettivo esercizio di potere direttivo della prestazione lavorativa che l'effettiva assunzione di rischio di impresa in capo alle società) si erano conclusi con l' accoglimento della prospettazione offerta dai lavoratori stessi.

Hanno inoltre evidenziato i ricorrenti che, con riguardo alla c. d manutenzione integrata, lo stesso Tribunale di Roma con recente sentenza del 29 gennaio 2019 (doc. 1) aveva del pari accolto la prospettazione offerta sulla ricorrenza di ipotesi di intermediazione fittizia di manodopera vietata sia dalla legge n. 1369 del 1960 che dal D.Legs 276/03 in ragione della mancata prova documentale offerta e del mancato assolvimento all'onere probatorio incombente. Hanno chiesto pertanto i ricorrenti, previo accertamento dell'illiceità degli appalti intercorsi tra [redacted] spa ed i loro formali datori di lavoro, di accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della [redacted] S.p.A. dalle rispettive date di assunzione presso le società intermediare indicate in ricorso, con inquadramento nella 2° Area, terzo livello retributivo del C.C.N.L. di settore, di accertare la persistenza all'attualità dei rapporti di lavoro con [redacted] S.p.A e conseguentemente di condannare la [redacted] S.p.A., a corrispondere in loro favore, a far dalla data di deposito del ricorso, le ordinarie retribuzioni previste dal predetto C.C.N.L. sulla base dell' importo mensile pari ad euro 2.123,77 al lordo, con accessori ed oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

Si è costituita la [redacted] S.p.A. che ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione decennale del credito ai sensi dell'art. 2946 c.c. per il periodo anteriore alla notifica del ricorso (primo atto interruttivo) del 13 febbraio 2020, ovvero per il periodo anteriore al 13 febbraio 2010 e sempre in via preliminare ha eccepito la decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 32 L. 183/2010 lettera d) per mancata proposizione di azione giudiziaria nel rispetto del termine di 60 giorni decorrenti dalla cessazione dei singoli rapporti di lavoro via via intervenuti con le società appaltatrici.

Nel merito ha replicato la liceità dei contratti di appalto conclusi tra [redacted] e Property Management (come da documentazione prodotta in atti) dal 2008 al 28 febbraio 2014 e come da contratto concluso tra [redacted] e [redacted] srl per il periodo 1 marzo 2013-31 dicembre 2016 (all. 5) prorogato da [redacted] spa fino al 30 giugno 2020 ; ha contestato l'avvenuta gestione del rapporto di lavoro dei ricorrenti essendo a ciò preposto il Sig. [redacted] per [redacted] dal 2013 ed ha concluso per la genuinità dei contratti di appalto conclusi alla luce dell'art. 29 D.legs 276/03, essendo dimostrato il rischio di impresa in capo alle appaltatrici dallo loro stessa presenza sul mercato, dagli obblighi assunti nei confronti di [redacted] spa e dalla messa a disposizione degli strumenti di lavoro da parte delle stesse società appaltatrici, essendo rimasta estranea [redacted] spa alla gestione delle presenze dei ricorrenti negli uffici .

Ha chiesto pertanto il rigetto delle domande ed in subordine l'inquadramento della prestazione lavorativa nell'area 1° livello CCNL Credito, con retribuzione pari ad euro 2.098,40 al mese.

Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la causa è stata decisa all'odierna udienza all'esito del deposito di note scritte di trattazione e successive repliche.

In via preliminare si osserva che la richiesta di rinvio della causa contenuta nelle note di scritte di trattazione formulata da parte resistente per replicare alle note di udienza del 14 maggio 2021 di parte ricorrente non è meritevole di accoglimento, tenuto conto che il diritto di difesa di detta parte risulta adeguatamente assolto, perché depositate note di trattazione scritta e note di replica alle avverse difese per l'odierna udienza.

1. Eccezioni preliminari

Alla luce delle difese svolte dai ricorrenti, delle più recenti pronunce emesse in fattispecie analoghe da questo Tribunale, dalla Corte di Appello di Roma (sentenza del 12 ottobre 2021 n. 3667/21 RG 2013/2021) nonché dalla ancora più recente pronuncia della Suprema Corte del 28 ottobre 2021 nel giudizio iscritto al n.RG30490/21, le eccezioni preliminari svolte dalla parte resistente non meritano di essere accolte per identità delle circostanze di fatto presenti in quei giudizi e nell'odierno. In particolare, con riguardo all'eccezione di decadenza ex art.32 L. 183/2020 lettera D), si osserva che anche nella presente controversia i rapporti di lavoro dei ricorrenti presso la sede di [redacted] sono tuttora in corso con la conseguenza

che in assenza di atto scritto inviato dai formali datori di lavoro ai ricorrenti, non è possibile ravvisare utile dies a quo per la maturazione della decadenza, in ragione delle articolate argomentazioni contenute nella citata pronuncia dell'Suprema Corte, così riassunte : “ Il doppio termine di decadenza previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 6 commi 1 e 2 L. 604/96 e 32 comma lettera d) legge n. 183/2020 non si applica all'azione del lavoratore ancora formalmente inquadrato come dipendente dell'appaltatore intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto, in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso.” (Cass. 30490/21).

Si osserva inoltre che la pronuncia citata da parte resistente con le note di trattazione scritta (sentenza Corte di Cassazione n. 12030/20) non è applicabile alla presente fattispecie atteso che essa fa salva espressamente l'ipotesi di dedotta interposizione fittizia di manodopera, prospettazione invece offerta da parte ricorrente nella presente controversia ed attiene a successioni nel medesimo appalto di imprese in esecuzione della c.d. clausola sociale prevista da Contratti collettivi. Ne consegue che la giurisprudenza invocata da parte resistente non si ataglia alla presente controversia e non pertanto dirimente ai fini del decidere.

L'eccezione di prescrizione va del pari respinta non essendo stata data prova dalla parte che l'ha sollevata dell'avvenuta cessazione dei rapporti di lavoro con la società che ha da ultimo assunto i ricorrenti, né delle sue dimensioni aziendali. Si richiama inoltre al fine di disattendere l'eccezione, la motivazione posta a fondamento della pronuncia di questo Tribunale depositata il 3 giugno 2021 nel giudizio RG 8974/21 intervenuta in analoga vicenda, motivazione che non risulta contraddetta da repliche nel presente giudizio e che pertanto per la sua completezza ed esaustività merita di essere posta a fondamento anche della presente decisione. In particolare il Tribunale si è così espresso ; “l'accertamento di elementi di fatto, quale l'inizio del rapporto di lavoro, non è soggetto ad alcun decorso di termine prescrizionale e quindi non è precluso ove non siano prescritti i diritti che da tale accertamento derivano. Pertanto il lavoratore può chiedere l'accertamento della retrodatazione dell'inizio del suo rapporto (e quindi della durata fino a quel tempo maturata del suo servizio) anche se

l'iniziale periodo lavorativo disconosciuto dal datore di lavoro si colloca temporalmente al di là del termine di dieci anni di prescrizione ordinaria atteso che il correlativo credito del lavoratore avente ad oggetto il trf non è prescritto essendo esigibile solo all'atto della cessazione del rapporto medesimo (v. Cass.,2.10.1998 n. 9814 e Cass., 12.5.2004 n. 9060).”

2. Accertamento sussistenza appalto illecito di manodopera

Si premette che per tutti i ricorrenti le date di inizio dell'attività lavorativa presso _____ coincide con le date indicate negli estratti previdenziali prodotti ; sul punto è mancata specifica contestazione mossa da parte resistente che si è limitata a dedurre e produrre i contratti di appalto conclusi per la manutenzione della sede della Direzione Generale recanti data successiva a quella indicata come di inizio attività lavorativa presso _____ spa ma non ha esplicitamente contestato la presenza dei ricorrenti dalle date indicate in ricorso sul predetto luogo di lavoro, afferente a _____ spa. La difesa di segno opposto offerta nelle note di trattazione scritta non può pertanto essere condivisa, stante il tenore letterale dell'art. 416 c.p.c. che impone al convenuto di prendere posizione in maniera precisa sui fatti affermati dall'attore ; ne consegue che la prospettazione offerta da parte ricorrente deve essere esaminata per i ricorrenti _____ e _____ in relazione all'art. 1 L. 1369 del 1960 e per gli altri ricorrenti in relazione all'art. 29 D.Legs 276/03.

Si premette altresì che a fronte dell'onere di allegazione e prova gravante sulla convenuta atti a dimostrare la genuinità dei contratti di appalto conclusi con i formali datori di lavoro dei ricorrenti e _____ spa, detta parte non ha né allegato specificatamente il contenuto dei contratti di appalto conclusi fin dalla inizio di attività lavorativa presso la Direzione generale di _____ spa, né prodotto i relativi contratti di appalto di appalto di servizi.

Si richiama quindi al fine di decidere la fattispecie analoga a quella in esame, definita con pronunzia della Corte di Cassazione n. 29889 del 18 novembre 2019 che ha avuto occasione di precisare che “Nel caso di specie, sulla base delle allegazioni contenute negli atti introduttivi del giudizio di tutte le parti, i servizi di facchinaggio, conservazione e gestione dei documenti svolti all'interno

della banca dovevano ricondursi ad una delle ipotesi legislativamente consentite di dissociazione tra datore di lavoro formale e utilizzatore sostanziale, in particolare al contratto di appalto. In adesione a tali convergenti deduzioni (e senza consentire l'ampliamento del thema decidendum all'inesistenza, ab origine, del contratto commerciale tra committente ed appaltatore), la Corte distrettuale ha proceduto all'accertamento di tale circostanza con specifico riferimento a ciascun lavoratore (ossia ai diversi periodi di lavoro prestati e alle distinte società appaltatrici che avevano proceduto all'assunzione), al fine di verificare se effettivamente l'attività lavorativa svolta all'interno della banca rappresentasse l'esecuzione dello schema tipico di un contratto di appalto. La Corte distrettuale ha ritenuto illegittima la scissione tra datore di lavoro formale e datore di lavoro effettivo non avendo trovato riscontri probatori dello schermo legale tipico del contratto di appalto. La riscontrata assenza di accordi tra le società ricorrenti, effettive utilizzatrici delle prestazioni dei lavoratori, e le società intermediarie che hanno proceduto alle assunzioni, ai fini dell'affidamento della gestione di particolari settori di attività interni al ciclo produttivo si risolve nella conferma del generale principio di individuazione del datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione lavorativa in base alla norma inderogabile dettata dall'articolo [2094 c.c.](#) che si riferisce alla collaborazione "nell'impresa" alle dipendenze dell'"imprenditore", tipicamente individuato in colui che organizza i fattori della produzione" (Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 29889 del 18 novembre 2019).

Applicando tali principi alla presente controversia si osserva che anche nel caso in esame, la S.p.A. era onerata di allegare e dimostrare l'esistenza di validi contratti di appalto per tutta la durata dello svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede indicata in ricorso, così da rendere evidente la sussistenza di una ipotesi di regolare e valida dissociazione tra datore di lavoro e utilizzatore della prestazione lavorativa resa dai ricorrenti. Tale onere probatorio non risulta adempiuto in quanto i contratti prodotti da , spa hanno decorrenza dal 1 gennaio 2008 e quindi hanno decorrenza da epoca successiva alle date di non contestato inizio dell'attività

lavorativa dei ricorrenti presso la sede di [redacted] spa. Inoltre i contratti prodotti da parte resistente non attengono ad accordi conclusi con le società di cui ricorrenti risultano dipendenti (come documentato dagli estratti conto previdenziali prodotti da parte ricorrente) ma attengono (doc. da 1 a 6) a contratti conclusi da [redacted] con [redacted] Property Managment per la gestione del c.d. Service manutentivo del patrimonio immobiliare di [redacted] spa e sono perciò non attinenti all'appalto di servizio in forza del quale i ricorrenti hanno prestato attività lavorativa presso le società che li hanno via via assunti. Si osserva altresì, che come rilevato da parte ricorrente, la [redacted], non ha dedotto l'esistenza di contratti conclusi oralmente tra la stessa e le società appaltatrici, né è stata data prova dell'esistenza di alcun subappalto, totale o parziale, con alcune delle società di cui i ricorrenti sono stati negli anni formalmente dipendenti. L'unico contratto di appalto concluso con società terza è quello prodotto sub. doc. 5 del fascicolo di parte convenuta, concluso con la [redacted] srl in data 1 marzo 2014, quando già tutti i ricorrenti prestavano da tempo l'attività lavorativa presso la sede di Via [redacted], mentre, i contratti conclusi tra [redacted] e [redacted] Real Estate property sono irrilevanti perchè conclusi con soggetto di cui i ricorrenti non sono mai stati dipendenti. Si osserva altresì che il doc. 2 b prodotto da parte resistente, datata 4 agosto 2009, attiene a comunicazione intercorsa tra l'attuale resistente e la [redacted] sr. con la quale si manifesta l'intenzione di procedere al conferimento di appalto di servizi per l'immobile sito via degli [redacted] n. [redacted] per un corrispettivo a forfait indicato ma la produzione non risulta poi accompagnata da successivo contratto di appalto concluso con accettazione da parte [redacted] srl. della proposta e non è pertanto dirimente ai fini del decidere perché atto posto in essere nell'ambito di trattative pre contrattuali. Nè gli elementi offerti da parte resistete a confutazione del difetto di assunzione di rischio di impresa sono dirimenti ai fini del decidere tenuto conto che nulla di concreto e specifico è stato dedotto e dimostrato, anche alla luce degli elementi individuati come rilevanti nella circolare del Ministero del Lavoro n. 5 del 2011.

Pertanto, alla stregua del sopra richiamato insegnamento della Suprema Corte, dell'assenza di contratti di appalto conclusi ex art. 1655 c.c. ab origine tra la [redacted] S.p.A., effettiva utilizzatrice delle prestazioni dei lavoratori e le società datrici di lavori dei ricorrenti cui sarebbe stata affidata la gestione di servizi di manutenzione, unitamente al mancato assolvimento all'onere probatorio incombente su sulla parte resistente, sia quanto a sussistenza in capo agli appaltatori di effettivo potere direttivo della prestazione lavorativa che vada oltre la sola gestione amministrativa del rapporto di lavoro sia quanto a circostanze da cui desumere l'effettiva assunzione di rischio di impresa da parte delle società appaltatrici, come ad es, la determinazione del corrispettivo del contratto di appalto in funzione del risultato garantito e non in base al costo del lavoro orario degli addetti all'appalto, consegue l'impossibilità di ritenere lecita la dissociazione tra formale datore di lavoro ed utilizzatore della prestazione lavorativa resa ai ricorrenti. Come infatti evidenziato anche dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione con la richiamata sentenza n. 29889 del 18 novembre 2019 : “Il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, dunque, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate. E' onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione)” e nel caso concreto per quanto già esposto tale onere di allegazione e prova non può ritenersi assolto.

In relazione alle effettive mansioni svolte dai ricorrenti si premette che tutti i ricorrenti hanno dedotto e non è stato contestato, di aver svolto compiti attinenti alla manutenzione degli impianti esistenti presso la sede di via degli [redacted] e la declaratoria per la 2° area 3° livello retributivo prodotta sub doc. 18 del fascicolo di parte ricorrente prevede che : “ appartengono a questa area i lavoratori incaricati di svolgere con applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione, attività esecutive e d'ordine anche di natura tecnica in particolare al 3° livello retributivo appartengono le attività svolte dai lavoratori “che, nell'ambito delle specialità di mestiere... Eseguono in via continuativa e prevalente installazioni e manutenzioni o riparazioni di centrali telefoniche ed elettriche, di gruppi di frigoriferi,

di apparecchiature di regolazione automatica, di impianti ed apparecchiature interne di sicurezza. “

Non vi è motivo pertanto per disattendere l'inquadramento richiesto da parte ricorrente tenuto conto che il livello di inquadramento indicato da parte convenuta attiene ai servizi di manutenzione dell'immobile sito in Via . che il livello indicato da parte resistente attiene a mansioni più elementari rispetto a quelle non contestate come svolte da . spa.

Le domande in definitiva meritano di essere accolte come proposte.

Alla soccombenza della resistente segue per legge sua condanna alle spese di lite ; le stesse sono liquidate come in dispositivo, in difformità dalla nota spese depositata, nella misura di euro 10.352,034 così determinata ; valore delle cause da 52.00 a 260 mila, valori medi ridotti 30% per coincidenza in parte delle difese con altro contenzioso, aumento del 20% per art. 4 comma 2 DM 55/2014 perchè i ricorrenti sono più di una parte e del 5 % perché i ricorrenti sono più di 10. Ad detto importo vanno aggiunti il 15% per spese generali, il rimborso C.U. versato, iva e cpa come per legge

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dai ricorrenti in epigrafe con ricorso depositato il 5 ottobre 2020 ogni altra istanza disattesa :

1 Accerta e dichiara che tra i ricorrenti e spa- si è instaurato rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed orario full time con inquadramento nella 2° Area, 3° livello retributivo del C.C.N.L. per il settore del Credito dalle seguenti date : dal 01.07.1989 per ; dal 01.09.1989 per ; dal 01.07.1990 per ; dal 01.06.1992 per ; dal 01.10.1993 per ; dal 01.02.1995 per ; dal 01.06.2003 per , dal 07.10.2004 per ; dal 06.04.2006 per ; dal 29.01.2007 per I , dal 13.07.2007 per ; dal 26.03.2007 per ; dal 07.05.2008 per ; dal 01.07.2003 pe.

2. Condanna l' –F spa al pagamento, in favore dei ricorrenti delle differenze retributive esistenti tra quanto dagli stessi

percepito anno per anno e la retribuzione loro spettante, retribuzione pari all'importo di euro 2.123,77 al lordo al mese per 13° mensilità lordi mensili, oltre al pagamento dei contributi previdenziali, alla rivalutazione monetaria ed agli interessi al saggio legale dalla data del deposito del ricorso (5 ottobre 2020) ;

3. Accerta e dichiara che il rapporto di lavoro è tuttora in essere ;

4. Condanna la [] - [] S.p.A. alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi euro 10.352,034 oltre 15% per spese generali, rimborso C. U. versato, iva e cpa.

Roma, 26 novembre 2021

Il Giudice
dott.ssa G. Palmieri